



**Comune di Montale
(Provincia di Pistoia)**

Regolamento della Commissione Pari Opportunità, diversità e diritti umani

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 04/11/2016.

INDICE

Art. 1 - Istituzione e finalità

Art. 2 – Composizione e durata

Art. 3 – Commissione in seduta allargata alle Associazioni

Art. 4 – Funzionamento della Commissione in seduta allargata

Art. 5 – Competenze della Commissione

Art. 6 - Rapporti con altri soggetti

Art. 7 – Sede e dotazioni della Commissione

Art. 8 - Disposizioni finali

ART. 1 - Istituzione e finalità

a) Con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 25/02/2016 è stata istituita la “Commissione Pari Opportunità, diversità e diritti umani” (CPODD), in forma permanente.

b) In attuazione dei principi di parità sanciti dagli art. 3 e 37 della Costituzione italiana ed in conformità con i contenuti della Legge Regionale n.14 del 23 febbraio 1987, la Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e degli uomini, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le

condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale.

c) La Commissione promuove anche azioni che abbiano come destinatarie persone di altri Paesi il cui status sociale sia discriminato in ragione della violazione dei diritti solennemente affermati nei principali strumenti di diritto internazionale, quali la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la IV Convenzione di Ginevra e le Piattaforme delle Conferenze di Nairobi (1985) e di Pechino (1995).

d) La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando attraverso uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze presenti sul territorio.

e) La Commissione esercita le sue funzioni nel rispetto dello Statuto Comunale.

Art. 2 – Composizione e durata

a) La Commissione è composta dai consiglieri nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale e dall'Assessore alle Pari opportunità e, fra i suoi membri, è eletto il Presidente della stessa.

b) La Commissione rimane in carica per il mandato amministrativo del Consiglio comunale di riferimento.

c) Alla Commissione Pari Opportunità, diversità e diritti umani si applicano i disposti di cui agli artt. 36 – 37 - 38 – 39 - 40 – 41 del Regolamento sopra richiamato.

d) Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale la Commissione potrà consultare le rappresentanze della società civile e rappresentanti di enti e Associazioni il cui contributo sia ritenuto utile secondo le modalità stabilite al successivo art. 3.

Art. 3 – Commissione in seduta allargata alle Associazioni

a) Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione mantiene uno stretto collegamento ed instaura meccanismi di collaborazione con tutti i rappresentanti delle Associazioni, Istituzioni Scolastiche, Comitati di pari opportunità presenti in Enti ed Aziende presenti nel territorio. Detti Enti individuano un proprio rappresentante effettivo ed uno supplente, in possesso di specifiche esperienze in materia, per la partecipazione alle sedute della Commissione convocate in forma allargata. La Commissione prende atto e verbalizza in merito ai soggetti designati.

Qualora un Associazione o un Ente, presente con un proprio rappresentante, rinunci a partecipare alle sedute della Commissione allargata, dovrà comunicare la rinuncia motivata in forma scritta al Presidente che la sottoporrà, per la presa d'atto, alla Commissione nella prima seduta utile. .

f) In caso di dimissioni del rappresentante effettivo e del supplente si procede alla sostituzione chiedendo all'Associazione di indicare nuovi componenti.

g) La partecipazione alla Commissione dei rappresentanti esterni di cui ai precedenti commi del presente articolo avviene durante le sedute appositamente convocate dal Presidente in forma allargata, di cui al successivo articolo 4.

Art. 4 – Funzionamento della Commissione in seduta allargata

a) In relazione agli argomenti da trattare il Presidente convoca la Commissione in seduta allargata ai rappresentanti delle Associazioni. La commissione in tale forma può essere convocata anche su richiesta di 1/5 dei rappresentanti delle Associazioni.

b) La convocazione avviene tramite posta elettronica con indicazione dell'ora, del giorno, dell'ordine del giorno con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data della seduta stessa.

c) Ai lavori possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, anche dirigenti, funzionari e consulenti del Comune, rappresentanti a vario titolo delle aziende partecipate dirette e indirette, consortili o concessionarie di servizi pubblici nonché rappresentanti del Comune all'interno di società.

d) La Commissione in seduta allargata ha funzione consultiva e propositiva nei confronti della Commissione consiliare permanente e del Consiglio comunale.

Art. 5 – Competenze della Commissione

La Commissione consiliare Pari Opportunità, diversità e diritti umani, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione alla attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e di opportunità può:

- a)** promuovere ed attuare indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne del territorio comunale;
- b)** operare per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie;
- c)** sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze di genere, operando per eliminare gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
- d)** promuovere, anche attraverso gli Uffici della Comune e nel rispetto delle procedure stabilite dall'ordinamento, iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, ecc.), sia nel campo dei "saper fare" (professioni tradizionali e non tradizionali, imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura, etc.);
- e)** attuare, anche attraverso gli Uffici del Comune e nel rispetto delle procedure stabilite dall'ordinamento, iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impiego pubblico, sociale, professionale;

Art. 6 - Rapporti con altri soggetti

- a)** La Commissione si pone come punto di riferimento e di confronto con i soggetti pubblici, con particolare riguardo ai Comuni e agli organismi scolastici e con soggetti privati, quali le Associazioni e i Gruppi, anche non organizzati delle donne, che svolgono attività di informazione e consulenza in materia di parità e la promozione di iniziative culturali.
- b)** La Commissione promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale e nazionale.
- c)** La Commissione, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di Enti pubblici e privati, di Associazioni femminili, associazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli organismi interessati ed esperti della condizione femminile. Tale collaborazione si esplica:
 - attraverso momenti partecipativi su temi specifici, a richiesta delle singole Associazioni o Enti;
 - con la partecipazione delle Associazioni e degli Enti a gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della Commissione.
 - La Commissione Pari Opportunità di concerto con l'Assessore alle Pari Opportunità promuove e partecipa ad incontri con le amministratrici di altri Comuni.

Art. 7 – Sede e dotazioni della Commissione

- a)** Alla Commissione Pari Opportunità vengono concessi a titolo gratuito presso la sede del Comune: uno spazio per le riunioni e tutti gli strumenti necessari al suo funzionamento, ivi compresi spazi per incontri pubblici e manifestazioni.

Art. 8 - Disposizioni finali

- a)** Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in vigore per le altre Commissioni Consiliari permanenti.